

Cron 9105/12

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO****ORDINANZA A SEGUITO DI SCIoglimento DI RISERVA**

Il Giudice di Pace, avv. Francesco Lecce, letto il ricorso (R.G. n° 2184/2016) presentato da _____ del foro di Lamezia Terme, dopo avere esaminati la documentazione prodotta e i verbali di causa e a scioglimento della riserva precedentemente adottata, osserva quanto di seguito: ritiene fondate le eccezioni sollevate dal ricorrente in merito all'illegittimità del provvedimento. Il decreto di espulsione, oggetto del dibattito processuale, non reca alcun elemento utile affinché si possa ritenere validamente approfondita la posizione dello straniero, in quanto le ragioni di parte resistente confezionate con formule di stile e stereotipate non sono supportate da valide e convincenti motivazioni. La prassi adottata è in contrasto, pertanto, con la direttiva comunitaria n° 115 del 2008 che privilegia il rimpatrio volontario del cittadino di una nazione terza con le procedure di cui all'art. 7 della stessa direttiva. Questo Giudice rileva altresì l'assenza al giudizio della P.A. resistente che, ritualmente destinataria di notifica del decreto di fissazione udienza (a mezzo fax), non comparendo non ha offerto motivi tesi a indebolire e/o demolire gli assunti di ricorso. Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento come da dispositivo che segue. Ritenuto che, ne sussistono i presupposti di legge, merita altresì accoglimento la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, come formulata in atti dal ricorrente.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace così provvede: 1) accoglie il ricorso proposto da _____ e, per l'effetto, annulla il decreto di espulsione Cat. A11/Imm./2016 n° 11 emesso dal Prefetto di Catanzaro; 2) Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato che liquida in complessivi € 180,00, oltre le dovute occorrenze *ope legis*.
Catanzaro, 05.12.2017.

Depositato in Cancelleria
oggi 7.12.17

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Francesco LECCE